

COPIA DI LAVORO

MODULARIO
Interno - 269



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti mancato inquadramento dei vigili del fuoco come vigili del fuoco esperti ex D.L.gs. 127/2018

Si trasmette la nota n. 38640 del 27 giugno 2019, pervenuta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane , con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate da parte di codeste OO.SS., in ordine alle modalità di inquadramento dei vigili del fuoco come vigili del fuoco esperti ex D.L.gs. 127/2018 .

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF
Lanza Buccheri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
SEDE

e, p.c. All'Ufficio I - Gabinetto del Capo
Dipartimento
SEDE

All'Ufficio del Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

OGGETTO: chiarimenti mancato inquadramento dei vigili del fuoco come vigili del fuoco esperti ex D.Lgs. 127/2018.

Si fa riferimento ad alcune note sindacali qui pervenute con le quali si lamenta un'anomalia nell'inquadramento dei vigili del fuoco con decorrenza dell'assunzione 30.12.2013, che riterrebbero di non essere stati inquadrati come "vigile del fuoco esperto" pur avendone i requisiti.

Tale personale non poteva essere inquadrato nella qualifica di "vigile del fuoco esperto" in quanto alla data del 1° gennaio 2018, non aveva maturato i quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di "vigile del fuoco".

Durante il corso di formazione la qualifica ricoperta è infatti quella di "allievo" e "allievo vigile del fuoco in prova" e solo al termine del periodo di applicazione pratica si consegue la nomina a "vigile del fuoco" con la conseguente immissione in ruolo.

Pertanto il servizio prestato durante il corso di formazione non poteva essere considerato da questa Amministrazione come periodo utile ai fini dell'inquadramento, così come previsto dall'art. 245 del D.Lgs. 127/18 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco). - c. 1. *"Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco. - c. 2. Il personale*

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto”.

Non essendo menzionata espressamente la qualifica di “allievo vigile del fuoco”, la relativa anzianità maturata durante il corso di formazione, stando alla lettera della norma, non deve essere computata nel calcolo dell’inquadramento così come invece previsto dalla norma che disciplina la promozione a ruolo aperto a “vigile del fuoco esperto”: art. 8 del D.Lgs. 127/2018 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale). - c. 1. “*La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.*” - c. 2. *Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all’articolo 6 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco”.*

Conclusivamente, tutti i vigili del fuoco con data di assunzione 30 dicembre 2013 - quanto prima - saranno avviati allo scrutinio per la promozione a “vigile del fuoco esperto” con decorrenza 1° gennaio 2018, senza alcun danno, sia in termini di progressione di carriera che economico.

Tanto si rappresenta per il cortese inoltro, da parte di codesto Ufficio, alle OO.SS.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pellos



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115

Cell. 329-0692863

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 26 Giugno 2019

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Salvatore MULAS**

Prot. 148/19

**AL Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Darco PELLÓS**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI**

Oggetto: D.Lgs n. 127/2018 e inquadramento Vigili del Fuoco assunti il 30/12/2013.

Questa organizzazione sindacale CONAPO sta ricevendo numerose richieste di chiarimenti da parte di Vigili del Fuoco assunti in data 30/12/2013 in merito al mancato loro inquadramento ai sensi dell'art. 245 del vigente D.Lgs n. 217/2005, nella qualifica di Vigile del Fuoco Esperto con decorrenza 01/01/2018, stante il mancato computo del corso di formazione iniziale.

Fermo restando che, dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.Lgs n. 217/2005, ci pare di interpretare che nel prossimo Consiglio di Amministrazione tali Vigili del Fuoco assunti in data 30/12/2013 si vedranno comunque riconoscere la qualifica di Vigile del Fuoco Esperto con retroattività economica e giuridica al 30/12/2017.

Tanto premesso, con la presente si chiede di sapere:

- 1) quale è la motivazione che ha indotto codesta Amministrazione a non inquadrare subito ai sensi dell'art. 245 del vigente D.Lgs n. 217/2005, i Vigili del Fuoco in oggetto nella qualifica di Vigile del Fuoco Esperto, tenendo conto **anche** del corso di formazione iniziale.
- 2) entro quando è verosimilmente previsto il prossimo Consiglio di Amministrazione che, stando ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del vigente D.Lgs n. 217/2005 nel quale è prevista comunque la promozione dei Vigili del Fuoco in oggetto a "esperto".
- 3) se la promozione dei Vigili del Fuoco in oggetto a "esperto", comunque prevista nel prossimo Consiglio di Amministrazione avrà comunque effetto retroattivo al 30/12/2017 agli effetti giuridici ed economici o se la decorrenza di tali promozioni sarà fissata all' 01/01/2018 quale data di effetto della riforma.

In attesa di riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale

